

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 agosto 2020

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 696). (20A04612)

(GU n.211 del 25-8-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568 del 16 gennaio 2019, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 606 del 18 settembre 2019 e n. 613 del 5 novembre 2019;

Ravvisata la necessita' di provvedere all'adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna;

Vista la nota della Commissione speciale di protezione civile prot. n. 256436 dell'11 maggio 2020;

D'intesa con le regioni interessate;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Modifiche all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018

1. All'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 4 dopo l'alinea «- regio decreto 23

maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;» e' aggiunta la seguente «- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34 e regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;»;

b) al comma 1 dell'art. 4 dopo le parole «ed integrazioni, articoli 6, 7,» sono aggiunte le seguenti «7-bis - permettendo di assoggettare alla procedura Via regionale alcuni interventi di competenza statale in particolare gli interventi dell'Allegato II bis, comma 2, lettera c) -,»;

c) al secondo alinea del comma 3 dell'art. 4 dopo le parole «del contesto emergenziale» sono aggiunte le parole «nonche' favorire la rapida ripresa dei cantieri e dell'economia in relazione alla grave emergenza COVID-19 che ha colpito il territorio nazionale»;

d) al comma 5 dell'art. 4 dopo le parole «previsto al comma 3,» sono aggiunte le parole «per la realizzazione degli interventi e»;

e) al comma 5 dell'art. 4 dopo le parole «alla presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti: «, per favorire la rapida ripresa dell'economia,»;

f) al comma 5 dell'art. 4, come modificato dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 601 del 1° agosto 2019, dopo le parole: «6 settembre 2011, n. 159.» sono aggiunte le seguenti: «Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse gia' espletate dal Commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. E' facolta' dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.»;

g) all'art. 4, dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente comma: «12. I soggetti di cui all'art. 1 possono derogare all'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 con particolare riferimento ai termini previsti per il rilascio di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte delle pubbliche amministrazioni e di altri soggetti pubblici e privati, necessari per dare attuazione agli interventi e alle misure di cui alla presente ordinanza, compresi i termini di formazione della volonta' conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.»;

h) al comma 4 dell'art. 14 dopo le parole «dalla attivazione» sono aggiunte le parole «per le procedure di valutazione di impatto ambientale regionale inclusa l'eventuale fase di screening»;

i) al comma 4 dell'art. 14 la parola «dieci» e' sostituita dalla parola «sette»;

j) al comma 4 dell'art. 14 dopo la parola «sette giorni» sono aggiunte le seguenti parole: «e di giorni quindici per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 2020

Il Capo del Dipartimento: Borrelli